

ORDINANZA N. 76/2015 del Registro delle Ordinanze

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha approvato e adottato un piano di lotta contro le zanzare;

Considerato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti e a lento deflusso;

Rilevato che la campagna di lotta a cura dell'Amministrazione Comunale è effettuata solo nelle acque pubbliche e nelle tombinature stradali;

Rilevato che i focolai di infestazione culicidica presenti in aree private, se non adeguatamente trattati, inficiano gravemente il piano di lotta alle zanzare in ambito pubblico;

Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art. 50, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Piano Regionale per la Sorveglianza delle Arbovirosi (DGR 1829/2014);

Visto il Regolamento Comunale di Igiene;

Vista l'ordinanza n. 21/94 del 24/06/1994;

ORDINA

Ai proprietari, o comunque a chi ne ha la disponibilità di Aziende Faunistico Venatorie e di appostamenti fissi di caccia, di mantenere in acqua le piane e le valli per tutto l'anno alfine di consentire lo sviluppo di biocenosi che contrastino naturalmente lo sviluppo delle zanzare.

I lavori di manutenzione che si rendessero necessari e per i quali è indispensabile il prosciugamento e successivo riallagamento delle piane e delle valli dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Alfine di consentire l'approntamento degli opportuni interventi, le date di allagamento delle valli, delle piane di risaia e dei "prati umidi" o l'innalzamento del livello dell'acqua negli stessi dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico del Comune di Malalbergo, per iscritto (anche via email), almeno tre giorni prima dell'inizio dell'allagamento stesso.

Si dovrà inoltre provvedere entro tre giorni dopo l'inizio dell'allagamento, ad eseguire sulle zone allagate:

- trattamenti con modalità, attrezzature e prodotti larvicidi biologici indicati dai Tecnici incaricati dal Comune di Malalbergo per la lotta larvicida alle zanzare;
- immissione, qualora possibile, prima del completamento dell'allagamento, di pesce larvivoro in quantità sufficiente per contenere la popolazione di zanzare.

La mortalità larvale, ottenuta dai trattamenti di cui sopra, dovrà essere superiore all'90% su tutta la superficie allagata.

La verifica dell'efficacia dei trattamenti verrà svolta dai tecnici incaricati mediante campionamenti larvali pre e post trattamento.

In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia, fatto salvo l'esperimento dell'azione penale ai sensi dell'art. 650 C.P., nonché eventuali provvedimenti amministrativi e contravvenzionali a loro carico.

Le violazioni, anche parziali, alle norme contenute nella presente Ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

È abrogata l'ordinanza n. 21/94 del 24/06/1994 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza.

Malalbergo,	OT WAY
	Il Sindaco
	(8 🔏 🐉 🤔 Manja Gibvannini
	The senter with the senter win the senter with the senter with the senter with the senter with
	1 ions